N. [] di REPERTORIO	
REPUBBLICA ITALIANA	
CONVENZIONE per la Gestione del Servizio Idrico Integrato	
nell'ATO della provincia di Pavia	
PROVINCIA DI PAVIA	
L'anno [], il giorno [] del mese di [], in [], [] n. [], avanti	
 a me, [], Segretario Generale della Provincia di Pavia,	
autorizzata a rogare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97,	
 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 2000, nell'interesse della	
 Provincia, gli atti in forma pubblica e senza assistenza di testimoni	
per avervi, le parti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato,	
sono personalmente comparsi i Sigg.:	
la Provincia di Pavia (di seguito l'Ente di Governo d'Ambito o	
EGA), rappresentata da [], nato a [] il [], domiciliato per la	
carica in Pavia, Piazza d'Italia n. 2, il quale interviene nella sua	
qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore	
E	
la Società consortile pubblica PAVIA ACQUE S.c.a r.l. (di seguito il	
Gestore), Codice Fiscale Partita IVA n. 02234900187, iscritta al	
Registro delle imprese di Pavia al n. 256972, rappresentata, ai	
sensi dell'articolo 29 del proprio statuto, da [], nato a [] il [],	
domiciliato per la carica in Pavia presso la sede della Società in	
Pavia via Donegani 7/21, il quale interviene nella sua qualità di	
Presidente e legale rappresentante <i>pro-tempore</i> ,	
(di seguito, congiuntamente, le Parti)	

PREMESSO CHE	
a) la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei	
servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di	
Gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse	
idriche:	
- all'art. 49, comma 1, stabilisce che le Province, salvo che per	
l'ambito della città di Milano, organizzino il Servizio Idrico	
Integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e ne	
deliberino la forma di gestione, affidando detto Servizio ad un	
unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a	
venti anni;	
– all'art. 48, comma 3, stabilisce che, per le decisioni relative alla	
scelta del modello gestionale e all'affidamento della gestione	
del Servizio Idrico Integrato, le Province acquisiscano il parere	
obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui	
partecipano tutti i Comuni dell'ATO;	
b) la Conferenza dei Comuni dell'ATO della provincia di Pavia,	
nella seduta dell'8 maggio 2013, ha espresso parere favorevole	
rispetto all'affidamento a Pavia Acque S.c.a.r.l., secondo il modello	
in house providing, del Servizio Idrico Integrato nel territorio	
dell'ATO provinciale;	
c) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno	
2013, n. 49, ha deliberato di procedere all'affidamento a Pavia	
Acque S.c.a.r.l., quale Gestore del Servizio Idrico Integrato	
dell'ATO provinciale, secondo il modello <i>in house providing</i> , e di	

procedere, ai fini del definitivo perfezionamento degli effetti	
dell'affidamento ed entro la data del 31/12/2013, alla stipula della	
Convenzione di Servizio, previa verifica e presa d'atto dell'avvenuto	
adempimento di tutte le obbligazioni stabilite nella deliberazione	
stessa;	
d) la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare del	
20/12/2013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle condizioni	
stabilite per l'affidamento definitivo del Servizio e ne ha	
confermato l'affidamento secondo il modello <i>in house providing</i> a	
Pavia Acque S.c.a.r.l., prendendo altresì atto dello schema	
dell'apposita Convenzione di Servizio da stipularsi con il Gestore.	
e) in esecuzione della Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n.	
143, tra la Provincia di Pavia e Pavia Acque S.c.a.r.l. è stata	
stipulata in data 20/12/2013 la Convenzione per la Gestione del	
Servizio Idrico Integrato nell'ATO della provincia di Pavia	
(contratto Rep. 18705 in data 20/12/2013).	
f) con deliberazione del Presidente della Provincia di Pavia n. 2 del	
10/08/2016 è stato deliberato di adeguare la convenzione di	
gestione del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18705	
alle disposizioni dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia	
Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ed approvato il relativo	
schema di convenzione;	
g) in esecuzione della Deliberazione del Presidente della Provincia	
di Pavia n. 2 del 10/08/2016, tra la Provincia di Pavia e Pavia	
Acque S.c.a.r.l. è stata stipulata in data 22/11/2016 la Convenzione	
	I.

per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO della	
provincia di Pavia (contratto Rep. 18861 in data 22/11/2016).	
h) in forza di quanto previsto dall'Articolo 4 "Definizione dello	
specifico schema regolatorio" della deliberazione n. 580/2019	
dell'ARERA si rende necessario adeguare la convenzione di	
gestione del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18861.	
i) con deliberazione del [] della Provincia di Pavia n. [] del	
//20 è stato approvato l'adeguamento ai sensi della	
deliberazione ARERA n. 580/2019 della la convenzione di gestione	
del servizio idrico integrato, di cui al contratto Rep. 18861 ed	
approvato il relativo schema di contratto.	
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere, in conformità a quanto	
disposto dalle norme e dall'Autorità di regolazione competente, alla	
regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Pavia e il Gestore	
del Servizio Idrico Integrato, le Parti convengono e stipulano	
 quanto segue.	
Capo I - Disposizioni generali	
Articolo 1	
(Allegati)	
1. Fanno parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
quand'anche non materialmente allegati poiché già agli atti	
dell'EGA:	
A. Deliberazione scelta della forma di gestione dell'EGA n. 49 del	
7/6/2013 e Delibera dell'EGA n. 143 del 20/12/2013;	
 B. Delibera del Presidente dell'EGA n. 2 del 10/08/2016;	

C. Accordo Sindacale stipulato;	
D. Schema della Carta dei Servizi;	
E. Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di approvazione da	
parte dell'EGA;	
F. Regolamento d'Utenza;	
G. Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria;	
H. Disciplinare tecnico.	
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e	
sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti ad ogni effetto.	
Articolo 2	
(Definizioni)	
1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni	
sottoelencate il significato di seguito indicato:	
a) Acquedotto: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione,	
adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla	
fornitura idrica;	
b) Adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e	
secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997,	
ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere	
disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione,	
nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle	
centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con	
funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;	

c) ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e	
Ambiente, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.,	
cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione	
e al controllo dei servizi idrici;	
d) Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non	
rientranti nel Servizio Idrico Integrato e in particolare:	
- lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la	
distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad	
uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la	
vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma,	
l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e	
gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;	
- lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui,	
quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture	
dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di	
percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;	
- l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di	
infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che consiste nelle	
operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico	
Integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a	
patrimonio tali infrastrutture;	
- lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o	
riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la	
realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei	
misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali	
	Ambiente, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici; d) Altre attività idriche: è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e in particolare: - lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione; - lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi; - l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture: - lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei

all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per	
rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri	
preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e	
rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e	
di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la	
progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;	
- prelievo di campioni di acque reflue industriali a fini conoscitivi;	
- la riscossione;	
e) ATO: l'Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con il	
territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di	
Pavia;	
f) Attività diverse: è l'insieme delle attività diverse da quelle di	
gestione del Servizio Idrico Integrato, comunque relative ai servizi	
idrici ed all'attività di gestione di acquedotto, fognatura,	
depurazione, quali ad esempio lo svolgimento di attività e servizi	
attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, le analisi di	
laboratorio, la progettazione e l'engineering, la riscossione e altri	
lavori e servizi similari, nonché tutte le attività definite come tali	
dalla normativa di volta in volta vigente;	
g) Carta dei Servizi: il documento, il cui schema, allegato alla	
presente Convenzione, deve essere obbligatoriamente adottato in	
conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli	
di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione,	
incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;	
h) Captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
	1

g	restione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per	
1':	approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque	
S	uperficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le	
Ce	entrali di sollevamento;	
i)	Comitato di Controllo Analogo: l'organismo previsto dallo	
S	tatuto del Gestore, composto da rappresentanze degli Enti locali e	
d	eputato ad esercitare il controllo analogo nei confronti del Gestore	
sı	tesso;	
j)	Convenzione: il presente testo negoziale, finalizzato a	
d	isciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico	
Iı	ntegrato all'interno dell'ATO;	
k	Depurazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
g	estione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque	
re	eflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere	
le	e acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le	
a	ttività per il trattamento dei fanghi;	
1)	Disciplinare Tecnico: documento di dettaglio che disciplina	
a	spetti tecnici attuativi di quanto disposto dalla Convenzione;	
n	n) Distribuzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
g	estione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite,	
d	elle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua	
Ca	aptata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le	
Ce	entrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di	
te	estata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e	
d	i compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla	

fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici –	
condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e	
agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture	
temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio,	
nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso	
industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata	
mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture	
utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle	
normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì	
tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;	
n) Ente di Governo d'Ambito (EGA): la Provincia di Pavia;	
o) Enti locali: la Provincia di Pavia ed i Comuni ricadenti	
nell'ATO;	
p) Equilibrio Economico-Finanziario: è la condizione di gestione	
dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del	
debito;	
q) Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori	
istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano,	
anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di	
debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal	
medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;	
r) Fognatura: è l'insieme delle operazioni di realizzazione,	
gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento	
delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche	
o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di	

dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di	
raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di	
sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;	
s) Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico	
generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3,	
comma 1, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre	
2003, n. 26 e s.m.i.;	
t) Gestore: Pavia Acque S.c.a.r.l., affidatario in house della	
gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensiva di tutte le	
connesse attività all'interno dell'ATO;	
v) Gestore Grossista: è il soggetto che eroga ad altri soggetti,	
diversi dagli utenti finali domestici, il Servizio di captazione e/o	
adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di	
acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche	
 funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è	
 considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore	
 del SII la fatturazione del Servizio;	
 w) Legge Regionale: la Legge Regionale della Lombardia 12	
dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;	
x) Metodo tariffario: i parametri contenuti nei documenti	
 elaborati dall'ARERA in materia di tariffe del Servizio Idrico	
 Integrato;	
y) Osservatorio Regionale Risorse e Servizi: l'Osservatorio	
 Regionale Risorse e Servizi, di cui all'articolo 4, comma 1, della	
 Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;	

z) Piano d'Ambito: il documento contenente la ricognizione	
delle opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi	
civili, fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il	
programma degli interventi infrastrutturali necessari,	
accompagnato da un piano economico finanziario e da un modello	
gestionale ed organizzativo;	
aa) Potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di	
realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture	
necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita	
idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza	
igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività	
per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione	
stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione	
effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;	
bb) Programma degli interventi (di seguito anche "PdI"):	
Programma pluriennale degli interventi infrastrutturali attuativi	
del Piano d'Ambito, predisposto secondo lo schema ARERA di volta	
in volta vigente, proposto dal Gestore all'interno del Tavolo Tecnico	
e approvato dall'EGA;	
cc) Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio): è costituito	
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e	
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione	
delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi,	
compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i	
servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;	

dd) Tavolo Tecnico: organismo di	i confronto e condivisione	
tecnica unitaria, cui partecipano l'E	GA, l'Ufficio d'Ambito e il	
Gestore e al cui interno vengono ana	ulizzati, tra l'altro, obiettivi,	
criticità, strategie generali di interven	to e documenti a vario titolo	
prodotti;		
ee) Ufficio d'Ambito: l'Azienda S	Speciale "Ufficio d'Ambito	
Territoriale Ottimale della Provincia d	di Pavia per la regolazione e	
la pianificazione del Servizio Idrico	Integrato", istituita dalla	
Provincia di Pavia con Delibera di Co	nsiglio Provinciale n. 70 del	
28 novembre 2011, ai sensi della Legge	e Regionale della Lombardia	
n. 21/2010;		
ff) Vendita all'ingrosso: è l'attività d	di cessione di acqua, potabile	
e non, e/o dei servizi di fognatura e/o	di depurazione per conto di	
altri gestori del SII, anche operanti	in altri ambiti territoriali	
ottimali;		
2. Per quanto non espressamente disp	osto nel presente articolo, si	
applicano le definizioni previste dalla	regolazione dall'ARERA di	
volta in volta vigenti.		
Articolo 3		
(Regime giuridico per la ges	tione del Servizio)	
1. Il Gestore provvede all'esercizio d	el Servizio Idrico Integrato	
mediante affidamento diretto second	do il modello dell' <i>in house</i>	
providing in adempimento alle	deliberazioni di Consiglio	
provinciale dell'EGA del 7 giugno 201	13, n. 49, e del 20 dicembre	
2013, n. 143, ai sensi degli articoli 149	-bis e 172 del D.lgs 152/2006	

e s.mi., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della	
scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in	
conformità alla normativa vigente.	
2. In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti	
definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario per la	
configurazione del modello c.d. in house providing, quale modulo	
organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, il	
Gestore è costituito nella forma di Società a capitale interamente	
pubblico.	
3. La Società, all'atto della stipula, è costituita nella forma della	
Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli articoli	
2500-septies e 2615-ter del Codice Civile.	
4. Il Gestore ha per esclusivo oggetto, nell'interesse della comunità	
dell'ATO e degli Enti che la partecipano, la gestione in house	
providing del SII nell'ATO, coerentemente ed in ottemperanza a	
quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla Legge	
Regionale, dagli atti di affidamento e da ogni altra norma	
dell'ordinamento vigente, sia nazionale che comunitaria.	
5. Al fine di realizzare la gestione del Servizio nell'ATO, il Gestore	
opera a mezzo della propria struttura ed organizzazione, nonché	
della struttura, dei servizi, delle competenze e delle conoscenze	
forniti dai propri Soci, sotto il coordinamento e la responsabilità del	
Gestore stesso e secondo i contenuti e le modalità prestazionali	
disciplinati in appositi atti di regolamentazione. Pertanto, il	
Gestore, fermo restando il rispetto delle norme in materia di	

affidamento dei contratti pubblici, potrà utilizzare i propri Soci per	
l'esecuzione di attività ricadenti nel Servizio, senza che ciò	
costituisca sub-concessione.	
Articolo 4	
(Oggetto dell'affidamento)	
1. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare	
le attività necessarie alla gestione del Servizio Idrico Integrato,	
promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle	
infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti,	
in attuazione della normativa vigente.	
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente,	
l'EGA si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla	
 presente Convenzione, tra cui:	
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei	
 soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente	
le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la	,
sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;	
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali	
criticità riscontrate, per il tramite del Tavolo Tecnico, e	
predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma	
degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;	
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie	
 appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità,	
 chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.	
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, il Gestore	

si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente	
Convenzione, tra cui:	
a) garantire la gestione del Servizio in condizioni di efficienza,	
efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle	
prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture,	
secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa	
vigente;	
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali	
percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa	
vigente;	
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività	
necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;	
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato	
grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della	
presente Convenzione.	
4. Il Gestore gestisce in esclusiva i beni di sua proprietà, nonché le	
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali pubbliche,	
strumentali alla erogazione del Servizio nell'ATO e fornisce agli	
utenti il Servizio, conformemente alla Convenzione, alla Carta dei	
Servizi, al Regolamento d'Utenza, al Piano d'Ambito di volta in	
volta vigente, e delle disposizioni dell'ARERA, secondo i termini e	
le condizioni indicati negli articoli seguenti.	
5. Il Gestore è autorizzato a percepire direttamente, come	
corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla	
Convenzione, la tariffa del servizio idrico indicata al successivo art.	

2	22 e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione e/o	
C	dal Piano d'Ambito e dall'ARERA.	
	Articolo 5	
	(Perimetro delle attività affidate)	
1	1. L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di	
ι	unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie	
	attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le	
8	attività siano trasferite al medesimo	
2	2. Il Servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione	
è	è costituito dall'insieme delle seguenti attività:	
•	• Acquedotto (captazione, adduzione, potabilizzazione,	
	distribuzione);	_
	• Fognatura;	
	Depurazione.	
	3. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro	_
8	amministrativo dei Comuni dell'ATO della provincia di Pavia.	
4	4. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi	
	Attività diverse, come richiamate dalle "Definizioni" riportate nella	
I	presente Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio Economico-	
1	Finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 17	
C	della presente Convenzione.	
Ę	5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte	
	della pertinente legislazione regionale dovrà essere recepita	_
t	tramite revisione della presente Convenzione.	
(6. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento, verrà	

conseguentemente modificato il Piano d'Ambito, con le modalità di	
cui ai successivi artt. 13 e 14.	
Articolo 6	
(Altre attività idriche e attività diverse svolte dal Gestore)	
1. Il Gestore può svolgere altre attività idriche e/o attività diverse	
tra quelle di cui alle definizioni della presente Convenzione.	
2. L'EGA potrà richiedere di eseguire ulteriori attività non	
ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione ma connesse o	
accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie	
per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella	
gestione stessa, tra cui l'organizzazione di un adeguato servizio di	
controllo, ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.	
3. Le Parti, attraverso specifici atti, che assumono valenza	
integrativa della presente Convenzione, provvedono a concordare	
preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle	
ulteriori attività, di cui al precedente comma.	
4. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette	
attività, comunque funzionali alla gestione del Servizio e delle	
quali dovrà tenere una contabilità separata, siano compatibili con	
la normativa relativa al modello di affidamento in house providing,	
non pregiudichino l'ottimale gestione dei beni oggetto della	
Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.	
Articolo 7	
(Durata)	
1. Tenuto conto del Programma degli interventi che il Gestore è	

chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano	
Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento è fissata in anni	
20, a decorrere dal primo giorno dell'anno 2014.	
2. Nell'ipotesi in cui dovessero venir meno in capo al Gestore le	
condizioni previste dall'ordinamento per l'affidamento in house	
providing della gestione del Servizio, l'EGA si riserva di	
pronunciare l'anticipata cessazione dell'affidamento, con	
conseguente risoluzione immediata della Convenzione.	
3. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di	
Equilibrio Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento può	
essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore	
vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti,	
esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla	
normativa vigente, nei seguenti casi:	
 a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un	
 significativo incremento della popolazione servita, a seguito di	
 processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e	
 integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del	
d.l. 138/11;	
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del	
 Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della	
 regolazione dell'ARERA.	
4. Nei casi di cui al comma 3, il Gestore presenta motivata istanza	
 all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta	
 necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle	

condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, e ne dà	
comunicazione all'ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro	
sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione -	
unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua	
verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.	
5. Alla scadenza della Convenzione, il gestore uscente resta	
comunque obbligato a proseguire nella gestione del Servizio fino	
all'effettivo subentro del nuovo Gestore nonché al pagamento da	
parte di quest'ultimo del relativo valore di rimborso, secondo	
quanto previsto dal successivo art. 35, in modo da consentire la	
regolare gestione del Servizio stesso.	
Articolo 8	
(Obblighi del Gestore)	
1. Il Gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, efficienza	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva.	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive,	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA,	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA, dell'EGA e del Comitato sul Controllo Analogo, osservando gli	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA, dell'EGA e del Comitato sul Controllo Analogo, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA, dell'EGA e del Comitato sul Controllo Analogo, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nella Carta dei Servizi, di	
e affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e comunque assunti dalla presente Convenzione, nonché quelli ulteriori che potranno di volta in volta essere definiti dall'EGA, di cui è responsabile in via esclusiva. 2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive, agli indirizzi e agli atti di controllo e vigilanza dell'ARERA, dell'EGA e del Comitato sul Controllo Analogo, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nel Piano d'Ambito di volta in volta vigente, nella Carta dei Servizi, di cui allo schema allegato sub D, e negli atti che saranno concordati	

 3. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in	
materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento,	
 utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque	
distribuite in relazione agli usi possibili, nonché operare nel	
 completo rispetto della normativa in materia di affidamento di	
contratti pubblici. Il Gestore, pur risultando sottoposto al controllo	
analogo, compreso quello esercitato dall'EGA, è responsabile in via	
 diretta ed esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi	
derivanti dalla presente Convenzione, nonché degli illeciti	
eventualmente commessi nell'espletamento del Servizio affidato.	
4. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, della	
Legge Regionale, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali	
destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle	
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali	
 all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione	
 e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le	
caratteristiche funzionali, nonché a svolgere tutte le attività legate	
alla fornitura agli utenti finali del Servizio stesso, ivi incluse le	
 attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti	
e altre dotazioni patrimoniali afferenti il Servizio Idrico Integrato,	
nel rispetto del Piano d'Ambito e delle sue revisioni ordinarie e	
straordinarie e del Programma degli interventi approvato dall'EGA	
e nel quadro delle disposizioni ARERA di volta in volta vigenti.	
5. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata dell'affidamento,	
l'onere e l'obbligo della progettazione e della direzione lavori,	

nonché delle attività connesse all'osservanza delle Leggi statali e	
regionali in materia di contratti pubblici di lavori e di sicurezza,	
degli interventi di cui al Piano d'Ambito di volta in volta vigente,	
nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli	
interventi. E' in capo al Gestore anche l'esercizio delle funzioni di	
Autorità espropriante, ai sensi del successivo art. 16, nonché la	
stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di	
servitù per la posa di nuove condotte.	
6. Il Gestore si impegna a prestare ogni collaborazione nei	
confronti dell'EGA al fine di permettere a quest'ultimo il controllo e	
la vigilanza sull'erogazione del Servizio affidato.	
7. Il Gestore è obbligato a dare tempestiva comunicazione all'EGA	
del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere	
irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni	
iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le	
prescrizioni dell'EGA medesimo.	
8. Il Gestore è obbligato a prestare le garanzie finanziarie e	
assicurative previste dalla Convenzione.	
9. Il Gestore ha l'obbligo di adottare sistemi di contabilità separata	
dei costi riferibili alle attività oggetto del Servizio, così da	
permettere l'attuazione del cd. <i>unbundling</i> .	
10. Il Gestore è soggetto alla normativa relativa agli obiettivi di	
razionalizzazione della spesa in materia di società partecipate,	
compresa la disciplina del rapporto di lavoro instaurato con la	
dirigenza.	
	1

11. Ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di	
controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici	
stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici	
preposti a tali funzioni, il Gestore è obbligato a predisporre	
modalità di controllo del corretto esercizio del Servizio ed in	
particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, ovvero dotarsi,	
per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il	
controllo degli scarichi nei corpi ricettori, di un adeguato Servizio	
di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli	
di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di	
distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula	
 apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici.	
12. Il Gestore è obbligato a trasmettere all'EGA le informazioni	
tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie	
riguardanti tutti gli aspetti del Servizio Idrico Integrato, sulla base	
della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA.	
13. Il Gestore è obbligato a prestare ogni collaborazione per	
l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi	
che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di	
affidamento.	
14. Il Gestore è obbligato a restituire all'EGA, alla scadenza	
dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del	
Servizio Idrico Integrato in condizioni di efficienza ed in buono	
stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di	
Ambito.	

15. Il Gestore è obbligato a pagare le penali e dare esecuzione alle	
sanzioni.	
16. Il Gestore è obbligato a attuare le modalità di rendicontazione	
delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.	
17. Il Gestore è obbligato a curare l'aggiornamento dell'atto di	
Ricognizione.	
18. Il Gestore è obbligato a rispettare gli obblighi di comunicazione	
previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente	
Convenzione.	
Articolo 9	
(Obblighi dell'Ente di Governo d'Ambito)	
1. L'EGA si impegna a collaborare con il Gestore, attivando tutte le	
forme di reciprocità rese possibili dalla natura dell'affidamento e	
dal rispetto delle leggi.	
2. Con la stipula della Convenzione l'EGA mette a disposizione del	
Gestore, in concessione d'uso gratuita, le reti e gli impianti	
ricadenti nell'ATO, strumentali all'erogazione del Servizio affidato	
e che non siano di proprietà del Gestore medesimo.	
3. L'EGA è obbligato a provvedere alla predisposizione tariffaria,	
anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza,	
e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA	
dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle	
procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima.	
4. L'EGA è obbligato a garantire gli adempimenti previsti dalle	
disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio	

corretta gestione del Servizio.	
2. L'EGA, nell'affidare al Gestore la gestione del Servizio, ha	
immesso lo stesso nella disponibilità dei beni e delle opere	
pubbliche afferenti il Servizio, non già in proprietà del Gestore,	
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.	
3. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli	
impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato,	
compatibile con le indicazioni dell'EGA e coerente con gli appositi	
standard definiti da Regione Lombardia; l'accesso al sistema	
informativo dovrà essere consentito, in ogni momento, sia all'EGA	
che all'Ufficio d'Ambito.	
4. Il Gestore trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed	
all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi le informazioni	
necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture	
esistenti, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere	
cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione	
delle infrastrutture.	
5. Fatte salve le ipotesi di cui al comma successivo, l'EGA si	
impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a	
terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali,	
nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali.	
6. In caso di eventuale realizzazione, nel corso della vigenza della	
Convenzione, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali,	
strumentali alla gestione del Servizio, da parte degli Enti locali e/o	
di soggetti terzi per conto degli Enti locali (in quest'ultimo caso,	
	ĺ

anche a scomputo totale o parziale del contributo	o previsto per il
rilascio del permesso di costruire), il Gestore	e ha facoltà di
formulare specifiche prescrizioni non in contrasto	con le previsioni
e gli obiettivi del Piano d'Ambito; tali opere sara	nno messe nella
disponibilità, a titolo gratuito, del Gestore a seg	guito di apposito
collaudo, operato in conformità alla vigente norma	ativa in materia
di lavori pubblici.	
7. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, ş	gli impianti e le
canalizzazioni alle vigenti normative, consider	rando gli oneri
relativi a tali adeguamenti compresi nelle prevision	ni finanziarie del
Piano d'Ambito, apportandovi le migliorie e	le sostituzioni
necessarie, con obbligo, al venire meno della gestic	one, di trasferirli
in buono stato di efficienza, in conformità alla Conv	venzione.
8. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero	risultare, senza
responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurat	i e/o comunque
inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gest	tore provvederà,
salvi i casi di indisponibilità <i>ex lege</i> dei predett	ti beni, alla loro
alienazione o eliminazione ovvero dismissione, ne	ei limiti e con le
modalità consentiti dall'ordinamento, aggiornando	o di conseguenza
i documenti inventariali; le Parti concordano cl	he la facoltà di
accesso al sistema informativo e consultazio	one dei registri
inventariali del Gestore, da parte dell'EGA e dell'	Ufficio d'Ambito,
di cui al precedente comma 3, è sostitutiva	ı di ogni altra
comunicazione in merito.	
Articolo 11	

(Passività pregresse)	
1. Le passività pregresse relative al SII, ovvero gli oneri connessi	
all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, al netto degli	
eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto	
interessi, individuate dal Piano d'Ambito di volta in volta vigente,	
sono trasferite al Gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di	
tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa	
di cui al successivo art. 22.	
2. Il Gestore si impegna a versare agli Enti locali, con periodicità	
semestrale, entro il 15 giugno e entro il 15 dicembre di ogni anno,	
gli importi dagli stessi dovuti a terzi, di cui al comma 1.	
Articolo 12	
(Assunzione e trasferimento di personale)	
1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,	
dovrà assumere il personale addetto allo svolgimento delle funzioni	
poste in capo allo stesso, che appartenga ad Amministrazioni	
Pubbliche, ad Aziende ex Municipalizzate e ad imprese private, con	
la salvaguardia e l'obbligo di applicare le condizioni contrattuali,	
retributive, collettive e individuali in atto.	
2. Alla Convenzione è allegato, sub C, l'Accordo Sindacale	
stipulato.	
Capo III – Piano d'Ambito e Tariffa	
Articolo 13	
(Piano d'Ambito e finanziamento)	
1. Il Piano d'Ambito, allegato $sub\ E$ alla presente Convenzione di	
	į

cui c	costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'art. 149	
del Γ	D.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:	
a) la	a <i>Ricognizione delle infrastrutture</i> , che, anche sulla base di	
infor	rmazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'Ambito	
Terr	ritoriale Ottimale, individua lo stato di consistenza delle	
infra	astrutture da affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato,	
preci	risandone lo stato di funzionamento;	
b) il	Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di	
man	nutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,	
comp	presi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già	
esist	tenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di	
Serv	vizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda	
dell'ı	utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o	
con 1	minore densità di popolazione. Il Programma degli interventi,	
comr	misurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle	
indic	cazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da	
reali	izzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i	
temp	pi di realizzazione;	
c) il	Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura	
opera	rativa mediante la quale il Gestore assicura il Servizio	
all'ut	itenza e la realizzazione del Programma degli interventi;	
d) il	l <i>Piano Economico-Finanziario (PEF)</i> , che - nell'ambito del	
pian	no tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite	
dall'A	'ARERA- prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di	
affid	damento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al	

netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i	
proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del	
gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti	
dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario	
adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei	
proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano	
- composto anche da stato patrimoniale, conto economico e	
rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il	
raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario e, in ogni	
caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità	
della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.	
Tale Piano Economico-Finanziario deve essere asseverato da un	
istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di	
credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da	
una società di revisione.	
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore accetta il	
Piano d'Ambito allegato <i>sub E</i> , e gli obblighi ivi contenuti. Il Piano	
d'Ambito e le sue successive revisioni sono vincolanti per il	
Gestore.	
3. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste	
per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo	
compongono siano tra loro coerenti.	
4. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata	
dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione	
consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di	
	proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale Piano Economico-Finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione. 2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Gestore accetta il Piano d'Ambito allegato sub E, e gli obblighi ivi contenuti. Il Piano d'Ambito e le sue successive revisioni sono vincolanti per il Gestore. 3. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti. 4. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione

raggiungimer	nto dell'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo	
criteri di effic	zienza.	
	Articolo 14	
	(Aggiornamento del Piano d'Ambito)	
1. Il Piano d'A	Ambito è sottoposto a revisione ordinaria, con cadenza	
coincidente c	con la durata dei periodi di regolazione tariffaria	
stabiliti dall	'ARERA e comunque nel rispetto delle cadenze	
massime sta	bilite dalla normativa vigente, oltre che nei casi	
particolari pi	revisti dalla Convenzione e ogni qualvolta dovesse	
rendersi neo	cessario il ripristino dell'Equilibrio Economico-	
Finanziario d	lella gestione.	
2. Ai fini dell	l'applicazione della regolazione per schemi regolatori	
introdotta da	all'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo	
regolatorio, e	comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta,	
con proprio	atto deliberativo, la pertinente predisposizione	
tariffaria, oss	sia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli	
atti - elabora	ati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche	
definite dalla	regolazione - di seguito riportati:	
a) l'aggiornar	mento del Programma degli interventi, che specifica,	
in particolar	e, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli	
obiettivi che	si intendono perseguire in risposta alle predette	
criticità, nonc	ché le conseguenti linee di intervento (individuate su	
proposta de	el Gestore), evidenziando le medesime nel	
cronoprogram	nma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio,	
il documento	o di aggiornamento del PdI reca la puntuale	

indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta	
in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo	
residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni	
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio,	
nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;	
b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita	
con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla	
base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento	
dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione	
annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del	
vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di	
cui alla regolazione vigente;	
c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti necessari a	
recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.	
3. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste	
per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che	
la compongono siano tra loro coerenti.	
4. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito, ai sensi	
del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di	
mantenimento dell'Equilibrio Economico-Finanziario, secondo	
criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti	
programmati.	
Articolo 15	
(Programma degli interventi e obiettivi strutturali)	
1. Le criticità e le relative necessità infrastrutturali saranno	

oggetto di analisi da parte del Tavolo Tecnico precedentemente alla	
formulazione del Programma degli interventi relativo a ciascun	
periodo regolatorio o eventuale relativo aggiornamento biennale.	
2. Il Gestore deve trasmettere, a valle delle attività di cui al comma	
1, il Programma degli interventi, predisposto secondo standard	
definiti dall'EGA e dall'ARERA.	
3. L'EGA valuta ed approva il Programma degli interventi	
unitamente agli adeguamenti tariffari e/o in sede di revisione del	
Piano d'Ambito.	
4. Non sono soggette ad una nuova approvazione da parte dell'EGA	
le variazioni non sostanziali del Programma degli interventi,	,
ovvero quelle che non comportano ripercussioni di tipo economico-	
finanziario e tariffario e che risultano coerenti con il	
raggiungimento degli obiettivi e risoluzione delle criticità di cui al	
Piano d'Ambito vigente.	
5. Il Gestore è obbligato a provvedere alla realizzazione del	
Programma degli Interventi.	
Articolo 16	
(Delega al Gestore dei poteri espropriativi)	
1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero	
necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso	
per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'EGA	
delega, senza riserve, al Gestore le funzioni ed i poteri di "autorità	
espropriante".	
Articolo 17	

/D · · ·		1 11913 - 11-1 -	т.
(Raggiungimento e	e mantenimento	dell'Equilibrio	Economico-
(1100 P1 0111 0111 0	, manifolimento	acii iiqaiii	1100110111100

(Raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico-	
Finanziario)	
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a	
perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio	
Economico-Finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli	
strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a	
quanto precisato nella presente Convenzione.	
2. Tra i presupposti e le condizioni che determinano l'Equilibrio	
Economico-Finanziario del Gestore, come indicati nel Piano	
Economico-Finanziario, rientrano l'importo degli interventi indicati	
nel Programma degli Interventi, la durata della Convenzione di cui	
all'articolo 7, nonché il Debt Service Cover Ratio (DSCR) indicato	
nel Piano Economico-Finanziario. Il venire meno dell'Equilibrio	
Economico-Finanziario, per il verificarsi di circostanze	
straordinarie ed eccezionali non imputabili al Gestore, determina il	
diritto di quest'ultimo di ottenere il riequilibrio economico-	
finanziario, secondo quanto previsto dai successivi articoli.	
Articolo 18	
(Istanza di riequilibrio Economico-Finanziario)	
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze	
straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al	
momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da	
pregiudicare l'Equilibrio Economico-Finanziario, il Gestore	
presenta all'EGA istanza di riequilibrio.	
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che	

comportano il venir meno dell'Equilibrio Economico-Finanziario, la	
sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la	
proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché	
l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo	
squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della	
formulazione della predisposizione tariffaria.	
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma	
dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il	
verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.	
Articolo 19	
(Misure per il mantenimento dell'Equilibrio Economico-	
Finanziario)	
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso	
nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:	
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le	
modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con	
particolare riferimento a:	
- trattamento dei costi di morosità;	
- allocazione temporale dei conguagli;	
- rideterminazione del deposito cauzionale;	
 - revisione dell'articolazione tariffaria;	
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti	
interessati.	
b) revisione del Programma degli interventi, comunque garantendo	
il raggiungimento almeno dei livelli minimi di Servizio, nonché il	

soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;	
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata	
dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla	
presente Convenzione;	
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate	
dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei	
requisiti fissati da quest'ultima;	
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.	
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste	
anche congiuntamente.	
3. Nei casi in cui, nell'ambito del periodo regolatorio pro tempore	
vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del	
ricorso alle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-	
finanziario di cui al precedente comma 1, l'adozione delle predette	
misure avviene contestualmente all'elaborazione di una	
pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette	
condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni	
che costituiscono la proposta tariffaria.	
Articolo 20	
(Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure	
di riequilibrio)	
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore	
entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la	
propria determinazione motivata contenente la proposta di	
adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine	
adozione di dita o più inistite di riequinorio, azionabili neli orume	

di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui	
all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico	
contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto,	
sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di	
riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.	
2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio	
determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria	
competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non	
oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni	
di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità	
gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.	
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti	
economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di	
infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al	
 fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.	
Articolo 21	
(Obiettivi di qualità)	
 1. Gli obiettivi di qualità del Servizio ed i relativi standard, che il	
Gestore deve garantire, sono definiti dal Piano d'Ambito, dalla	
Carta dei Servizi e dalle disposizioni ARERA.	
2. La qualità, oltre a riguardare il rapporto del Gestore con gli	
Utenti finali del Servizio, deve perseguire gli obiettivi di	
miglioramento della qualità ambientale e del territorio dell'ATO in	
genere.	
Articolo 22	

(Tariffa)	
1. La tariffa e la sua eventuale articolazione sono approvate	
dall'EGA, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, anche in seguito alla	
preventiva condivisione in sede di Tavolo Tecnico, e previo parere	
obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni, e	
successivamente sottoposte all'approvazione definitiva	
dell'ARERA, in applicazione della normativa vigente, nonché nel	
rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla stessa	
ARERA.	
2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di	
corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti	
con la Convenzione.	
3. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di	
applicazione delle tariffe determinate dall'EGA nel rispetto della	
regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro	
aggiornamento annuale.	
4. Il Gestore è tenuto a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio	
d'Ambito, riconosciuti sulla base della disciplina vigente.	
Capo IV – Attività e previsioni strumentali alla gestione del	
Servizio	
Articolo 23	
(Aggiornamento dell'inventario e stato di consistenza dei beni)	
1. Il Gestore si impegna a provvedere all'aggiornamento	
dell'inventario dei beni e dello stato di consistenza dei cespiti	
afferenti il Servizio, per categoria e per Comune.	
	1. La tariffa e la sua eventuale articolazione sono approvate dall'EGA, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, anche in seguito alla preventiva condivisione in sede di Tavolo Tecnico, e previo parere obbligatorio e vincolante da parte della Conferenza dei Comuni, e successivamente sottoposte all'approvazione definitiva dell'ARERA, in applicazione della normativa vigente, nonché nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla stessa ARERA. 2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti con la Convenzione. 3. Il Gestore è obbligato a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA nel rispetto della regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale. 4. Il Gestore è tenuto a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, riconosciuti sulla base della disciplina vigente. Capo IV – Attività e previsioni strumentali alla gestione del Servizio Articolo 23 (Aggiornamento dell'inventario e stato di consistenza dei beni) 1. Il Gestore si impegna a provvedere all'aggiornamento dell'inventario dei beni e dello stato di consistenza dei cespiti

Articolo 24	
(Sistema di Gestione per la qualità e standard qualitativi del	
Servizio)	
1. Il Gestore si dota e sottopone alla approvazione dell'EGA un	
Sistema di Gestione per la qualità, strutturato secondo la norma	
UNI-EN ISO 9001:2008 ed eventuali successivi aggiornamenti.	
Articolo 25	
(Carta dei Servizi)	
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure	
metodologiche, previste all'interno della Carta dei Servizi, il cui	
schema è allegato sub D alla Convenzione, predisposta e	
pubblicizzata in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24	
dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni dell'ARERA. Il Gestore è	
obbligato ad adottare ed applicare la Carta dei Servizi entro i	
termini stabiliti dall'ARERA.	
2. Il Gestore provvede a divulgare la Carta dei Servizi agli utenti e	
la pubblica sul proprio sito web.	
Articolo 26	
(Regolamento di utenza e prezzario)	
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal	
$Regolamento\ di\ utenza,\ { m allegato}\ sub\ F$ alla presente, nel quale sono	
dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni	
tecniche, contrattuali ed economiche da rispettarsi da parte del	
Gestore nel fornire il Servizio agli utenti.	
2. Il Regolamento, condiviso all'interno del Tavolo Tecnico, è	

approvato dall'EGA ed è immediatamente vincolante per il Gestore	
e gli Utenti.	
3. Il Regolamento è corredato dal <i>Prezzario all'utenza</i> , predisposto	
e aggiornato dal Gestore e preventivamente condiviso in sede di	
Tavolo Tecnico.	
4. Il Gestore provvede a divulgare il Regolamento e i suoi allegati	
agli utenti e lo pubblica sul proprio sito web.	
Articolo 27	
(Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria)	
1. Il Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria,	
condiviso all'interno del Tavolo Tecnico, allegato $sub\ G$ alla	
presente, è approvato dall'EGA ed è immediatamente vincolante	
per il Gestore e per gli Utenti. Tale Regolamento disciplina le	
norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative agli scarichi	
in fognatura delle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i	
valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue	
industriali che recapitano in reti fognarie.	
Capo V - Garanzie, sanzioni e contenzioso	
Articolo 28	
(Assicurazioni)	
1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'EGA e l'Ufficio d'Ambito da	
ogni responsabilità, comunque nascente, dalle attività dallo stesso	
poste in essere in forza della sottoscrizione della Convenzione.	
2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile	
verso i terzi, con un massimale minimo pari a 5 milioni di Euro per	

1	tutta la durata della Convenzione.	
	3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia	
	di primaria importanza, gli impianti contro i rischi di calamità	
	naturali, con un massimale minimo pari a € 15.000.000,00	
	[quindicimilioni/00]. Per i danni non assicurabili da parte della	
	compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.	
	4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA copia dei contratti di	
	assicurazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, entro 90 giorni dalla	
	sottoscrizione degli stessi.	
	Articolo 29	
	(Garanzie)	
	1. In materia di garanzie, si applica la normativa <i>pro tempore</i>	
	vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.	
	2. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi	
	dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento	
	dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'EGA e all'Ufficio	
	d'Ambito da un eventuale suo inadempimento, ha costituito una	
	garanzia bancaria a favore dell'EGA, di importo convenuto di ϵ	
	1.353.353,20 (euro	
-	unmilionetrecentocinquantatremilatrecentocinquantatre/20), avente	
	durata fino al 17/2/2023.	
	3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo	
	di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva	
	(fideiussoria, assicurativa o bancaria) entro e non oltre 2 mesi	
	precedenti la relativa data di scadenza. Il rinnovo a scadenza	

avverrà per un importo che sarà quantificato nella percentuale del	
2% del totale dei ricavi da tariffa risultante dall'ultimo bilancio	
approvato. Tale rinnovo avrà durata triennale.	
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito	
dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale	
da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni	
dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del	
contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.	
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di	
provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle	
norme di legge.	
Articolo 30	
(Penali)	
(= 0.1512)	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo	
 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad 	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.	
 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai 	
 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di 	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. 2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.	
1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. 2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza. Articolo 31	

1	. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione	
a	d Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla	
re	egolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.	
	Capo VI – Altre disposizioni	
	Articolo 32	
	(Divieto di sub-concessione)	
1	. E' fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere,	
р	parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della Convenzione,	
р	pena l'immediata risoluzione della stessa, con tutte le conseguenze	
d	li legge e con l'incameramento, da parte dell'EGA, delle garanzie	
p	prestate dal Gestore.	
2	2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva	
r	esponsabilità nei confronti dell'EGA, per la sola esecuzione di	
S	pecifiche attività strumentali alla gestione delle reti e degli	
iı	mpianti, potrà avvalersi di soggetti terzi, individuati nel rispetto	
d	lella vigente normativa in materia di affidamento di contratti	
p	oubblici di lavori, servizi e forniture.	
	Articolo 33	
	(Rapporti tra grossista, EGA e Gestore)	
1	. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria,	
p	previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione a	
e	eventuali grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si	
a	applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative	
a	ılla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione	
d	lell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento	

degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.	
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche	
determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA	
e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente	
Convenzione.	
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori,	
operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di	
predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato	
l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA	
competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il	
parere sia stato reso, l'EGA competente procede.	
Articolo 34	
(Continuità del Servizio dopo la scadenza)	
1. Il Gestore è obbligato a proseguire nella gestione del Servizio	
fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla	
regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.	
Articolo 35	
(Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e	
corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente)	
1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del	
nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza	
naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata,	
entro tre mesi dall'avvenuta cessazione. In via preliminare rispetto	
alle tempistiche sopra indicate, l'EGA può valutare, verificato il	
perdurare delle condizioni di affidamento <i>in house</i> , di riaffidare il	

S	Servizio al Gestore uscente.	
2	2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro	
p	pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da	
tı	rasferire al gestore entrante.	
3	3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi	
a	antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente,	
Co	omunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta	
Co	essazione e al nuovo affidatario.	
4	. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre	
a	ll'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente,	
So	entiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri	
S	tabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone	
1'	obbligo di corresponsione da parte del gestore subentrante entro il	
n	novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A	
ta	al fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi	
a	intecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera	
e	entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette	
a	ll'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e	
a	pprovazione entro i successivi sessanta giorni.	
5	6. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione	
d	lel valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo	
p	può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta	
g	giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene	
Co	onto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e	
a	pprovazione.	

6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al	
precedente comma, il Gestore uscente cede al gestore subentrante	
tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la	
prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione	
effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In	
alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di	
subentro, il gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni	
del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme	
vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice	
civile. Il gestore subentrante è inoltre tenuto, ai sensi dell'art. 152,	
comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, a subentrare nelle	
garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento	
in essere ovvero ad estinguerli, secondo le previsioni contenute nei	
contratti di finanziamento stessi.	
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il	
personale che precedentemente all'affidamento del Servizio risulti	
alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti	
e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro	
applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a	
seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA,	
può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo	
gestore del Servizio Idrico Integrato.	
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come	
determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente	
prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo gestore -	
	1

limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti	
improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti	
per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della	
convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore	
vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si	
verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie	
 prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del	
 contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne	
 ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per	
 mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore	
 residuo.	
 9. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento del	
 valore di subentro al Gestore uscente avrà luogo entro il	
 novantesimo giorno antecedente al subentro del nuovo gestore che,	
 in caso di rateizzazione dell'importo ove consentita dalla normativa	
 di volta in volta vigente, dovrà presentare idonea fideiussione,	
 autonoma e a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della	
 preventiva escussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da	
primario istituto di credito gradito dal Gestore e/o, ove del caso, dai	
Finanziatori dello stesso. La fattura sarà emessa all'incasso delle	
 somme in parola. L'EGA a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il	
 gestore subentrante di assumere, anche ai sensi dell'art. 1273	
 Codice Civile, il debito relativo al pagamento del valore di subentro	
 e di effettuare il relativo pagamento (ovvero di prestare idonee	
 garanzie nel caso di rateizzazione di cui al presente comma) nei	

confronti del Gestore uscente entro il novantesimo giorno	
antecedente l'avvio del nuovo affidamento.	
10. In caso di mancato pagamento matureranno, in automatico e	
senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi previsti	
dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.	
11. In caso di cessazione della gestione del Servizio in un momento	
successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del	
Gestore uscente, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si	
aggiorneranno i valori iscritti a bilancio, nei limiti consentiti dalla	
pertinente regolazione ARERA, per tenere conto delle variazioni	
intervenute nella frazione di esercizio intercorrente tra il termine	
dell'esercizio finanziario e la data di effettiva cessazione della	
gestione.	
Articolo 36	
(Privilegio generale in favore dei Finanziatori)	
1. L'EGA prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali	
Finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del	
Gestore, ai sensi degli artt. 2745 e seguenti del Codice Civile, in	
conformità a quanto previsto dall'art. 186 del D.Lgs n. 50/2016 e	
s.m.i. in merito ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	
forniture. E' pertanto riservata la più ampia facoltà ai Finanziatori	
di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata	
disposizione normativa, il privilegio in parola.	
Articolo 37	
(Cessione dei crediti)	

1.	Anche ai fini del precedente articolo, l'EGA autorizza sin d'ora e	
pr	resta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche	
in	garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo –	
ine	differentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o	
ris	stori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi, derivanti	
da	alla Convenzione.	
2.	I suddetti crediti potranno essere altresì costituiti in pegno in	
fav	vore dei Finanziatori.	
	Articolo 38	
	(Modalità di aggiornamento della Convenzione)	
1.	Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente	
Co	onvenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio,	
CO	erentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la	
tra	asmissione della predisposizione tariffaria.	
	Articolo 39	
	(Disposizioni transitorie e finali)	
1.	Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, le	
Pa	arti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Legge	
Re	egionale, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia	
di	servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di	
afi	fidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e alle	
alt	tre normative di riferimento.	
2.	Ogni disposizione della Convenzione dovrà intendersi	
au	atomaticamente sostituita, modificata e integrata per effetto di	
pr	revisioni normative e/o disposizioni dettate dall'ARERA, entrate	

in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in	
contrasto, fermo restando l'impegno delle Parti ad aggiornare il	
testo della Convezione per adeguarlo alle modifiche normative	
intervenute nel più breve tempo possibile.	
3. Nelle more del completamento dei subentri nelle gestioni in	
economia, al fine di garantire la continuità del Servizio, rimangono	
in vigore, per quanto non diversamente e puntualmente definito	
dalla Convenzione, la disciplina organizzativa, le norme, le prassi, i	
regolamenti, i prezziari e ogni altra documentazione oggi vigente	
sul territorio dell'ATO, purché non incompatibili con la normativa	
di legge specificatamente applicabile.	